



Statuto dell'Associazione di Volontariato
denominata

"CENTRO SERVIZI PER IL
VOLONTARIATO"

(in breve CESV)

TITOLO I – COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata Centro Servizi per il Volontariato (in breve CESV).

Per il suo funzionamento CESV promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale. Si ispira, in tal modo, alla legge 11 agosto 1991, n.266/91 e successive modifiche, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e della legislazione italiana.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, approvati secondo le norme statutarie, per meglio definire specifici rapporti associativi e le attività.

CESV è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

L'Associazione non persegue finalità di lucro.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e si basano su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

L'Associazione adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Roma in via dei Mille, n.6.

Il Comitato Direttivo, a mezzo di propria delibera, potrà istituire o chiudere sedi operative e uffici anche ad uso delle reti locali CESV sia in Italia che in altri paesi

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

TITOLO II – FINALITÀ SCOPI OGGETTO

Articolo 3 - FINALITA' E SCOPI

L'Associazione non persegue finalità di lucro.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e si basano su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

CESV esalta la centralità della cultura e delle azioni solidali delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed il loro impegno per l'affermazione dei diritti fondamentali di ogni persona.

In tal senso promuove la lotta ad ogni forma di discriminazione sociale, di reddito, di religione, di nazionalità, di genere, di generazione e ad ogni situazione lesiva della dignità umana.

CESV è una Associazione di associazioni senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività volta a promuovere, sostenere e sviluppare le OdV e le loro reti con enti della società civile responsabile e con le forme di organizzazione delle comunità locali.

In particolare CESV, coerentemente con le proprie finalità, si avvale in modo determinante e prevalente delle attività non occasionali di volontariato attivo, che saranno in ogni caso rese, rendicontate ed evidenziate nei documenti sociali come elemento a valore aggiunto delle risultanze delle attività.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

Per la realizzazione, progettazione e finanziamento delle proprie attività CESV promuove l'impegno volontario da parte delle OdV, e dei singoli volontari e se ne avvale.

Si ispira, nello svolgimento dei propri ambiti di attività, alla legge 266/91 e successive modificazioni e regolamentazioni, ed opera per garantire a tutte le OdV il migliore accesso alle opportunità con essa possibili.

CESV promuove, sollecita e organizza, ogni attività, anche formativa, necessaria alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse umane impegnate nel perseguimento delle finalità associative e nelle attività che sviluppa.

CESV garantisce a tutti parità nelle condizioni di accesso ed accoglienza alle iniziative, ai servizi e alle attività realizzate, senza alcuna discriminazione.

CESV è orientata allo scopo di sviluppare il ruolo istituzionale ed il contributo operativo delle OdV. Persegue il conseguimento delle proprie finalità, gestendo stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto o per mezzo di terzi, la realizzazione di attività, mezzi e servizi rivolti alle stesse OdV, agli altri enti della società civile responsabile, alle Fondazioni, a privati, imprese e non, Enti Pubblici, Enti locali, Regioni e ASL e loro aggregazioni di secondo livello operanti anche nel campo della cooperazione internazionale.

Articolo 4 – OGGETTO

In riferimento alla missione, alle finalità e agli scopi perseguiti, CESV realizza attività, servizi, mezzi e beni aventi ad oggetto:

1. progettare ed attuare indagini, studi e ricerche con il volontariato e gli altri enti della società civile responsabile espressione del capitale sociale delle comunità locali;
2. pubblicare, divulgare e distribuire studi, ricerche, informazioni, notizie, dati e documentazioni relativi alle attività di solidarietà e di cittadinanza attiva delle OdV e di altre organizzazioni espressione del capitale sociale del territorio attraverso la costituzione di centri di ricerca, studio e documentazione e l'organizzazione di

conferenze, incontri, seminari, mostre e viaggi avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei (web, stampa, audiovisivi, cineforum, radio);

3. costruire partenariati tra le OdV, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i sistemi editoriali di informazione e comunicazione con metodologie di rete;

4. organizzare e gestire attività di formazione e di riqualificazione, interna e/o esterna, professionale e non, rivolta ai soci e non, dipendenti e collaboratori, volta ad accrescere il capitale sociale ed umano di CESV e delle OdV, di volontari e organi direttivi;

5. organizzare, promuovere e gestire attività di orientamento, aggiornamento e formazione professionale, per enti pubblici e privati, organizzazioni No Profit e loro consorzi, nonché per l'integrazione e l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, per il rafforzamento della formazione iniziale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro e per l'educazione degli adulti;

Per lo sviluppo e la realizzazione della propria missione, in questo quadro l'Associazione potrà:

- a) promuovere, organizzare e gestire Centri di Servizio per il Volontariato ai sensi dell'art. 15 della L.266/91, del DM 21/11/91, del DM 8/10/1997 e successive modificazioni e regolamentazioni; Tutti i servizi e le attività del Centro di Servizio per il Volontariato di cui sopra saranno erogati a titolo gratuito alle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro Regionale del volontariato;
- b) promuovere ogni strumento ed iniziativa atti a favorire la crescita di una cultura solidale e partecipativa delle e tra le OdV, stimolando forme e fornendo procedure di partecipazione e di cittadinanza attiva da, con e per le OdV, gli enti locali, la società civile responsabile e le singole persone;

- c) offrire assistenza, consulenza e accompagnamento alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività dedicate, nonché alla rendicontazione economica e sociale delle stesse e al loro monitoraggio e valutazione;
- d) fornire consulenze e realizzare iniziative nei campi giuridico, fiscale, amministrativo ed in particolare sostenere e realizzare iniziative per lo sviluppo, la formazione e la qualificazione del volontariato principalmente attraverso la sperimentazione di metodologie e la fornitura di beni e servizi ad alta sostenibilità ecologica e sociale;
- e) sostenere e sperimentare l'adozione e la certificazione di procedure di rendicontazione, di bilancio di missione e di tutti quegli strumenti utili per la comunicazione della qualità sociale delle iniziative delle OdV e degli altri attori della coesione sociale territoriale;
- f) promuovere e sostenere strutture ed interventi stabili, anche in concorso con gli altri attori del sistema volontariato come gli Enti locali, le Fondazioni anche di origine bancaria e privati, per la più qualificata costituzione e dotazione di Istituti specializzati nell'organizzazione di beni, metodologie e strumenti messi a sistema a partire dalle sperimentazioni in atto;
- g) sostenere i percorsi di partecipazione e rappresentanza delle OdV.

CESV potrà svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari a partire dalla attivazione di intese e rapporti di collaborazione con i Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

TITOLO III – SOCI – DIPENDENTI - COLLABORATORI

Articolo 5 – SOCI

Possono essere soci di CESV tutte le OdV iscritte e non iscritte a Registro Regionale del Volontariato che condividono le finalità dell'Associazione e che intendono collaborare al perseguimento dello scopo sociale.

Sono Soci Fondatori di CESV, le Associazioni che lo hanno costituito con scrittura privata registrata il 19 maggio 1997 serie c/18501 presso Ufficio del Registro Atti Privati di Roma.

Sono Soci ordinari di CESV quelli iscritti al libro soci alla data del 30 novembre 2008 e quelli che saranno progressivamente ammessi.

La domanda scritta di ammissione al CESV va inoltrata al Comitato Direttivo che delibera in modo insindacabile entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Alla domanda di ammissione va allegata la delibera del Direttivo della OdV candidata nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali, la strutturazione di CESV ed i programmi di attività, e si indica il nominativo del consigliere espressamente delegato a rappresentarla, quando non coincidente con il Presidente.

Al Collegio dei Garanti, potrà essere eventualmente riproposto il riesame in seconda istanza, della domanda di ammissione a socio da parte di quelle OdV che abbiano visto rigettata la propria richiesta di adesione.

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi: a) morosità, b) dimissioni, c) esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, a seguito della violazione delle disposizioni del presente statuto, nonché in caso di attività in contrasto con le finalità statutarie e con le deliberazioni degli organi sociali di CESV, d) sopravvenuta impossibilità a perseguire le finalità programmate dell'Associazione.

Articolo 6 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Il loro numero è illimitato

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alle assemblee e ad ogni e a tutte le attività di CESV;
- b) concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma e dei bilanci preventivi e consuntivi di CESV, nei modi previsti dal presente statuto;
- c) partecipare alla elezione degli organi sociali;

I soci sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali di cui al successivo articolo 8.

Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale di CESV.

Articolo 7 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

I soci dell'Associazione, prestano la loro opera in favore di CESV in modo esclusivamente gratuito.

CESV può assumere dei dipendenti e stipulare contratti secondo le norme vigenti in materia impegnandosi al rispetto delle disposizioni in materia di obblighi assicurativi contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti a norma di legge.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Articolo 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi di CESV:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) le Reti locali CESV
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) l'ufficio Esecutivo del Comitato Direttivo;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Collegio dei Garanti;
- h) il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

Articolo 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano di CESV ed è composta da tutti i soci che risultano essere iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota sociale alla data della convocazione e dai rappresentanti delle reti locali CESV.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ogni socio ha diritto a un voto.

I componenti il Comitato Direttivo non hanno diritto di voto e non possono assumere alcuna delega in rappresentanza dei soci.

Articolo 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rapporto semestrale ed approva le linee guida della programmazione;
- determina il numero dei componenti il Comitato Direttivo;
- procede alla elezione del Comitato Direttivo
- elegge i componenti del Collegio dei Garanti;
- elegge il collegio dei revisori dei conti;
- decide i Regolamenti Interni, inerenti le Reti locali CESV da promuovere e configurare;
- approva i regolamenti interni, predisposti dal Comitato Direttivo per il funzionamento dell'Associazione, degli Organi Sociali, delle aree operative;
- delibera la quota sociale;
- delibera la decadenza dei soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo;
- delibera, all'occorrenza, su piani di attività non presuntivate dell'Associazione, con le relative forme d'apporto anche economico previste.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata :

- dal presidente, con un calendario gestito dal comitato direttivo che ne fissa l'ordine del giorno, e comunque al fine di permettere l'approvazione del bilancio una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione, ovvero ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario e segnali nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione;
- dal Collegio dei Revisori nei casi previsti dall'art. 2403 e successivi del C.C.;

dal Presidente, dal Comitato Direttivo o, in loro vece, dal Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, scritta e con indicazione delle materie da trattare, avanzata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- su ogni altra materia ad essa attribuibile dalla legge.

Articolo 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata a distanza di almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata, o posta celere, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, spedita agli associati o consegnata a mano almeno 8 giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica o dal sito web di CESV almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati anche:

- a) i rappresentanti delle Reti Locali CESV, così come eletti e configurati da apposito regolamento predisposto dal Comitato Direttivo;

- b) il rappresentante del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Lazio di cui all'art. 15 della L. 266/91 e successive modificazioni e regolamentazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2 sesto comma lettera C del DM 8/10/97.

Il Comitato Direttivo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 13 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea i soci come disciplinato nell'art. 9 comma 1.

Ogni socio ha diritto ad un voto, e ad esprimere la propria rappresentanza in Assemblea, a mezzo del proprio presidente o di un suo delegato.

Nel caso della elezione in Comitato Direttivo di CESV, di un componente di una associazione socia, alla stessa deve essere comunque garantita la rappresentanza in Assemblea.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano con diritto di voto anche:

- i rappresentanti delle Reti Locali CESV la cui disciplina, configurazione e rappresentanza è definita in apposito Regolamento Interno;
- il rappresentante del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Lazio di cui all'art. 15 della L. 266/91 e successive modificazioni e regolamentazioni. (... secondo quanto disposto dall'art. 2 sesto comma lettera C del DM 8/10/97.)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega scritta, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti all'odg qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega scritta, di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Con apposito regolamento approvato secondo il dettato del presente statuto saranno fissate le modalità di voto, ammissibilità e numero delle deleghe all'interno della stessa OdV e tra OdV e comunque fino ad un massimo di tre all'interno della stessa OdV e tra OdV.

I componenti il Comitato Direttivo non votano e non possono detenere deleghe nelle Assemblee.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è comunque validamente costituita, fuori dalle previsioni del precedente art. 12 se totalitaria, ossia con la presenza di tutti i soci.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Alla assemblea si potrà partecipare anche in video conferenza dalle sedi territoriali.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera, abitualmente con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone e in tutti i casi previsti dal regolamento

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto (C.C. Libro I art. 21 comma 3).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, od in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dalla assemblea, il quale verifica la

regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario .

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, anche su richiesta del Presidente, ha il diritto e l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di mettere a verbale la propria dichiarazione di voto.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio quando è convocata sugli argomenti previsti all'art.11.

Articolo 14 – RETI LOCALI CESV

In attuazione del dettato del TITOLO II del presente Statuto, in considerazione della primaria espressione delle OdV dalle comunità locali, CESV articola la propria presenza sul territorio strutturando i soci in Reti locali.

Le reti locali CESV sono strutture, articolazione dell'Assemblea dei soci CESV attivi sul territorio, dedicate all'ascolto, al rafforzamento delle relazioni con le OdV presenti, alla analisi dei loro bisogni e alla programmazione delle attività e degli interventi.

Partecipano con propri delegati alle Assemblee ordinarie e concorrono alla definizione degli indirizzi e delle modalità di attuazione delle attività e dei servizi sul territorio.

Il Comitato Direttivo propone all'Assemblea l'aggiornamento del Regolamento delle Reti Locali CESV per disciplinarne la rappresentanza e per garantire a tutti i soci la partecipazione alle reti locali di riferimento.

Sostituiscono ed assorbono le Delegazioni già istituite, durante il primo anno di attività nel 1998, in ogni capoluogo di Provincia della Regione Lazio.

Articolo 15 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo ha un numero di componenti non inferiori a tre e non superiore a 15 compreso il Presidente.

Ai membri eletti dall'Assemblea si affianca il membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale, secondo quanto disposto dall'Art. 2 secondo comma lettera C del DM 21/11/91 e successive modificazioni.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 2 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengono necessario.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la governance partecipata e la gestione di CESV.

Per realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

Il Comitato Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Comitato Direttivo:

- a) elegge il presidente, il vicepresidente vicario ed il vicepresidente nel suo seno a maggioranza dei voti;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) propone all'Assemblea, per l'approvazione, i regolamenti per il funzionamento degli organi sociali dell'associazione CESV con particolare riguardo alla istituzione e configurazione delle Reti Locali CESV e ne cura lo sviluppo;
- d) determina le sedi operative dell'associazione CESV;
- e) definisce il progetto di bilancio consuntivo che propone all'approvazione dell'Assemblea;
- f) definisce e propone il programma generale annuale delle attività ed il rapporto semestrale ;
- g) elabora i documenti che esprimono le linee guida della programmazione;
- h) esamina e verifica il perseguimento degli obiettivi e delle condizioni attuative del programma dell'anno precedente e le derivanze che orientano e informano la progettazione sociale dell'anno successivo, elaborando ed approvando i documenti da sottoporre di norma intorno alla metà di luglio, nella sessione speciale di Assemblea ordinaria cui al successivo art. 22;
- i) elabora il programma annuale di attività, configura le aree operative per la sua realizzazione e la struttura organizzativa che ne consegue;
- j) determina il numero dei componenti l'ufficio esecutivo come responsabili della attuazione del programma nominandoli e/o revocandoli;
- k) decide se dotarsi del/i direttore/i e lo/i nomina e revoca;
- l) decide se istituire il tesoriere e lo elegge al suo interno;

- m) decide, su proposta dell'ufficio esecutivo, l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente, l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e di consulenza e ne determina il compenso;
- n) redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- o) propone all'Assemblea la composizione del Collegio dei revisori e ne determina il compenso;
- p) determina la quota sociale da sottoporre all'assemblea
- q) riceve le domande di adesione di nuovi soci e delibera in merito alla ammissione entro 60 giorni;
- r) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- s) propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza o di esclusione da socio in caso di attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali;
- t) approva le modifiche al programma operativo e alla sua riarticolazione, nonché, il suo riposizionamento nel caso di intervenute modifiche alle previsioni.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni.

I componenti del Comitato Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione per l'esercizio della loro attività, ma solo il rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.

Sono incompatibili con la presenza in Comitato Direttivo, le persone che rivestano cariche pubbliche, istituzionali e/o derivanti da mandati elettorali a qualsiasi livello istituzionale e/o territoriale.

Articolo 16– CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO.

Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Direttivo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione a mezzo avviso scritto, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun componente avente diritto di voto, spedita agli stessi o consegnata a mano almeno 3 giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica o dal sito web di CESV almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Articolo 17 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione CESV.

E' eletto dal comitato direttivo nel suo seno ed a maggioranza dei voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Comitato Direttivo.

In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente vicario.

Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri ai Vice Presidenti, o ad altro componente del Comitato Direttivo.

Presiede e coordina le riunioni e le attività dell'ufficio esecutivo e ne garantisce il funzionamento.

Il mandato del Presidente e dei Vice Presidente coincide temporalmente con quello del Comitato Direttivo.

Articolo 18 - UFFICIO ESECUTIVO DEL COMITATO DIRETTIVO

L'ufficio Esecutivo è nominato dal Comitato Direttivo; è composto dai responsabili delle aree operative delle attività, strutturate in seno al Comitato Direttivo, come previsto dall'art. 15, lettera C. L'Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente:

L'Ufficio Esecutivo nello svolgimento delle sue funzioni si occupa in particolare di:

- a) coordinare l'attuazione delle azioni operative previste dal programma di attività e ne cura la necessaria integrazione;
- b) organizzare le attività di monitoraggio e di valutazione delle azioni svolte od in via di svolgimento;
- c) predisporre i report periodici sull'andamento delle attività;
- d) promuovere ed organizzare l'attuazione delle procedure e della tempistica propria della certificazione di qualità.

Alle riunioni dell'Ufficio Esecutivo possono partecipare i componenti il Comitato Direttivo come impegnati nelle varie aree operative.

Alle riunioni possono essere invitati consulenti e collaboratori esterni convocati su specifiche questioni.

Esso, inoltre, elabora e propone al Comitato Direttivo il programma annuale di attività e, avvalendosi della collaborazione degli uffici preposti, il bilancio preventivo e consuntivo; coordina le attività del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo con il compito particolare di sostenere l'integrazione e l'interrelazione tra le varie azioni.

Articolo 19 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi, scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, e da due supplenti.

Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, secondo quanto disposto dall'art. 2 secondo comma lettera c del DM 21/11/91 e successive modificazioni.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

- a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) controllare l'andamento amministrativo dell'associazione CESV, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- c) effettuare atti di ispezione e controllo, anche singolarmente e in qualsiasi momento

Il Collegio presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

Articolo 20 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Esso è chiamato a dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali. Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione CESV.

Il Collegio dei Garanti decide in seconda istanza su ammissione e decadenza dei soci.

Articolo 21- COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da 3 a 15 membri scelti tra gli esperti e gli studiosi del volontariato e dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività dell'associazione CESV.

Il Comitato scientifico collabora con il Comitato direttivo alla realizzazione delle attività in programma e presenta un proprio contributo alla programmazione delle attività. La carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di CESV.

TITOLO V – RISORSE -BILANCIO E PATRIMONIO

Articolo 22 – RISORSE – BILANCIO E PATRIMONIO

Le risorse e le fonti di finanziamento di CESV sono:

- a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- b) i contributi pubblici e dei privati;
- c) la gestione economica del patrimonio;
- d) i finanziamenti derivanti dal Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione di cui alla L. 266/91 art. 15
- e) D.M. 21/11/91 art. 2 e successive modificazioni;
- f) le quote sociali

Il patrimonio dell'associazione CESV è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
- b) erogazioni, donazioni e lasciti.

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivi e preventivi ed il bilancio di missione annuali redatti ed approvati secondo il presente Statuto rendono conto delle attività realizzate e dell'uso delle risorse disponibili.

L'approvazione del bilancio di esercizio, di norma, avviene entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Detto termine potrà essere di centottanta giorni se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione, ovvero ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario e segnali nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.

È fatta altresì previsione di tenere, su convocazione del Comitato direttivo, di norma intorno alla metà di luglio, una sessione speciale di Assemblea ordinaria, per

discutere ed approvare la rendicontazione economica e sociale, comprensiva del bilancio dell'anno precedente qualora non sia stato precedentemente approvato e procedere sulla base dei documenti semestrali di rendicontazione economica e sociale, alla progettazione sociale delle linee guida per la programmazione dell'anno successivo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei soci all'Assemblea straordinaria.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti e con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto in prima convocazione, ed in seconda convocazione con la maggioranza dei soci aventi diritto.

Articolo 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione CESV è deciso dall'Assemblea straordinaria. La deliberazione viene presa a maggioranza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto in prima convocazione, ed in seconda convocazione con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

In tal caso, il patrimonio di CESV dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto.

Articolo 25 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative vigenti in materia.